

Servizio 5 Registro Imprese

OGGETTO: MODALITÀ DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA/IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATI E RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER PRATICHE RESPINTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 21/07/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2012, il Decreto Dirigenziale interministeriale 17/07/2012, con cui si è provveduto ad aggiornare la Tabella A dei diritti di segreteria in vigore dal 1° Agosto 2012;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sulla disciplina dell'imposta di bollo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 avente ad oggetto "Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica";

TENUTO CONTO che la C.C.I.A.A. di Cosenza consente alla propria utenza di provvedere al pagamento della imposta di bollo in modo virtuale, avendo espressamente richiesto apposita autorizzazione alla Amministrazione fiscale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972;

VISTO il D.M. 359 dell'11.05.2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni normative, le pratiche inviate telematicamente al Registro delle Imprese, contenenti denunce o domande di iscrizione o deposito, sono soggette ad imposta di bollo e diritti di segreteria differenti in base al tipo di adempimento e diritto annuale in caso di iscrizione;

CONSIDERATO che ad oggi la maggioranza dei versamenti avviene tramite modalità telematiche tramite il contratto Telemaco Pay ed altri contratti simili e che il relativo conto prepagato è gestito dagli intermediari per conto degli utenti;

RISCONTRATE alcune criticità conseguenti alla errata determinazione e imputazione dell'ammontare dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte del soggetto presentatore di istanze, denunce, depositi mediante la procedura telematica;

RITENUTO necessario ridefinire le modalità di rimborso per errata imputazione/presentazione dell'istanza, ovvero respingimento della stessa, in modo da assicurare la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

DETERMINA

IMPOSTA DI BOLLO

L'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, una volta acquisita al protocollo la pratica telematica, in caso di applicazione di bollo in documenti che per legge ne sono esenti ovvero di versamento di importi eccedenti la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oppure insufficienti, non è legittimato ad effettuare interventi correttivi sui valori impostati dall'utente, né a titolo di rimborso né di integrazione, neppure su espressa autorizzazione dell'interessato.

L'eventuale rimborso potrà essere richiesto dall'interessato *esclusivamente* alla competente Agenzia delle Entrate.

DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I diritti di segreteria sono dovuti per la presentazione della pratica (domanda/denuncia) e per la sua istruttoria, indipendentemente dal fatto che l'istruttoria sia andata a buon fine, concludendosi con l'iscrizione richiesta, oppure no, concludendosi invece con il rifiuto della domanda o della denuncia presentata;
2. La richiesta di rimborso può essere presentata, pertanto, unicamente quando i diritti di segreteria siano stati versati in eccesso oppure quando non siano dovuti per il tipo di domanda o denuncia (casi di esonero);
3. Non è possibile richiedere il rimborso dei diritti versati per le domande e le denunce rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore;
4. In caso di errato versamento di diritti di segreteria occorre presentare un'istanza di rimborso dei diritti erroneamente versati, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione (all. A);
5. La richiesta di rimborso totale o parziale dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 488/2009;
6. L'Ufficio provvede al rimborso delle somme non dovute, con determinazione dirigenziale, soltanto a seguito delle necessarie verifiche e solo quando abbia riscontrato e confermato l'errore evidenziato nella domanda di rimborso;

DIRITTO ANNUALE

Se l'impresa non allega F24 e non imposta importo dovuto per legge in ricevuta, oppure produce pagamento in misura superiore al dovuto, l'Ufficio Registro Imprese procede all'evasione della pratica.

Nel caso di importo eccedente il dovuto l'utente potrà richiedere rimborso/compensazione ai sensi di legge.

Nel caso di rifiuto di pratica di iscrizione per la quale sia stato addebitato il diritto annuale, non essendo questo dovuto, il rimborso sarà effettuato a seguito di istanza redatta secondo il modello allegato (all. B).

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE AREA 2
Dr.ssa Erminia Giorno